

ASSOCIAZIONE

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita l'Associazione denominata "Connetti Monza e Brianza" con sede in Monza (MB), via Galileo Galilei 46. La sua durata è illimitata.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2 - Scopo

2.1. L'Associazione nasce per svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e promuovendo il confronto e lo scambio di idee, nel rispetto dei principi di democrazia interna, pluralismo e partecipazione.

2.2. L'Associazione ha come scopo principale l'attivazione di iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio di Monza e Brianza nella sua più ampia accezione, secondo i paradigmi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, favorendo la crescita della Brianza nel panorama regionale, nazionale ed europeo attraverso la creazione di una rete tra cittadini, stakeholders e possibili attori del cambiamento in grado di affrontare le sfide attuali e future.

2.3. Nell'impegno prioritario di stimolare il potenziale creativo e culturale del territorio di Monza e della Brianza, l'Associazione in particolare persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzare l'identità e il patrimonio del territorio brianzolo attraverso progetti ed azioni in grado di generare valore e alimentare le connessioni con gli altri territori a livello locale e sovralocale;

- diffondere la cultura dell'innovazione creando un contenitore che sia un ambiente di condivisione, arricchimento e scambio di competenze, conoscenze, idee ed esperienze;

- favorire l'interscambio tra buone pratiche applicate in città diverse da Monza ed in contesti territoriali diversi dalla Brianza, con lo scopo di migliorare la qualità della vita e dell'ambiente urbano.

- elaborare e supportare progetti-pilota, proposte e azioni volte a risolvere, in modo interconnesso, le criticità che affliggono i comuni della Brianza, con particolare riguardo alle tematiche ambientali ed infrastrutturali, nell'ottica di favorire la transizione verso le smart cities o città intelligenti;

- promuovere, coordinare, realizzare attività culturali, di formazione e di comunicazione, sia divulgative che editoriali, anche con altri partners, in settori strategici ed innovativi;

- favorire la cooperazione interistituzionale, collaborare e creare processi di rete con altri enti, organismi e associazioni presenti a vari livelli, in grado di contribuire alla diffusione dei propri valori;

- incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla riflessione sul futuro della città e del territorio brianzolo attraverso dibattiti e forme di confronto pubblico, stimolando il dialogo e l'ascolto per individuare soluzioni alle problematiche e favorire l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni;

2.4. L'Associazione si propone come luogo di incontro e di rete tra soggetti, conoscenze, competenze e professionalità differenti, e svolge le proprie attività esercitando il ruolo di facilitatrice, promotrice, e incubatrice di nuove idee e progetti per costruire in modo sinergico strategie per il futuro della Brianza.

2.5. L'Associazione, negli ambiti tematici di riferimento, mira dunque alla valorizzazione del patrimonio locale quale leva per promuovere lo sviluppo della Brianza con uno sguardo sempre attento alle generazioni future, per fare in modo che le risposte ai bisogni del presente non compromettano la capacità di soddisfare le necessità future.



Monza e Brianza
Ufficio Legale
Direz.

ASSOCIAZIONE

2.6. Per il raggiungimento dell'oggetto, l'Associazione può:

1. collaborare con altre associazioni, enti pubblici o privati, e istituzioni a vari livelli;
2. realizzare corsi, seminari, mostre, incontri, convegni e assemblee pubbliche;
3. promuovere sondaggi, campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
4. fare cultura ed informazione sul territorio, promuovendo l'edizione e la diffusione di riviste, siti web, materiale informativo, divulgativo e di approfondimento sulle tematiche connesse ai propri scopi.

Art. 3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi previsti dal presente Statuto, l'Associazione può:

- a) Stipulare atti o contratti utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, in conformità alle normative nazionali ed europee vigenti;
- c) Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- d) Promuovere e organizzare eventi, mostre, convegni, corsi, seminari, manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incontro tra l'associazione e il pubblico;
- e) Erogare contributi a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dall'associazione;

Art. 4 – Ammissione dei soci

4.1. L'iscrizione all'Associazione è libera e volontaria e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

4.2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, senza distinzione di etnia, sesso, religione, condizioni sociali o personali, aderendo agli obiettivi di cui all'art. 2.3., intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo Statuto.

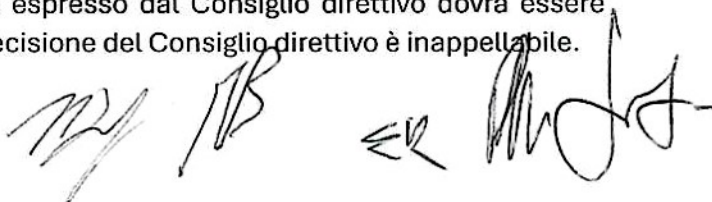
4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. L'Associazione è costituita da quattro categorie di soci:

- a) Soci fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
- b) Soci ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota associativa, ove la domanda di adesione venga accolta dal Consiglio direttivo. I soci ordinari hanno pari diritti dei soci fondatori, come pure potranno partecipare alle assemblee dell'Associazione, con diritto di voto.
- c) Soci giovani: coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano ancora compiuto i 26 anni di età.
- d) Soci sostenitori: coloro che vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e intendono contribuire a sostenere l'Associazione nella sua attività con esperienze professionali, competenze tecnico-scientifiche, con l'apporto di mezzi tecnici e finanziari, o in qualsiasi altra forma. I soci sostenitori hanno diritto a partecipare alle assemblee dell'Associazione senza diritto di voto.

4.5. All'atto di ammissione tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, e si impegnano al rispetto dello Statuto. I soci sostenitori sono esentati dal versamento della quota sociale. La quota associativa è intrasmissibile.

4.6. Il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio direttivo dovrà essere comunicato al richiedente, anche in forma orale. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile.



ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci dell'Associazione.

5.2. Il socio che svolga un'attività per l'Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.3. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione e da eventuali cariche assunte in seno all'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dal termine fissato per il pagamento;
- b) svolgimento di attività contrarie ai fini statutari, e/o gravi motivi che abbiano arrecato danno materiale o morale all'Associazione stessa, e/o comportamenti contrari alla legge;
- c) inosservanza o violazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

6.4. I soci receduti e/o esclusi non sono esenti dall'impegno di versamento della quota associativa per il periodo in corso e per quelli pregressi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. Assemblea dei soci;
- 2. Consiglio direttivo;
- 3. Presidente;

7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa. All'assemblea possono partecipare i soci sostenitori senza diritto di voto.



ASSOCIAZIONE

8.2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.3. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- provvedere all'elezione del Presidente;
- provvedere all'elezione del Consiglio direttivo;
- proporre iniziative e attività, indicandone le modalità;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni argomento che il Consiglio direttivo intenda demandare a decisione assembleare.

8.4. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. E' inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure gli sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei soci.

8.5. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o telematica da recapitarsi a tutti i soci almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

8.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno 2 (due) mesi prima della data di convocazione dell'assemblea, purchè in regola con il pagamento delle quote associative, possono partecipare all'assemblea ed hanno diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio direttivo e dal Segretario.

8.10. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci;
- scioglimento associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 9 - Consiglio direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo nominato per la prima volta in sede di costituzione dell'associazione, nell'atto costitutivo, e successivamente dall'Assemblea dei soci. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo potrà variare, a seconda delle esigenze dell'Associazione, da tre a nove membri.

9.2. I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

9.3. Al Consiglio direttivo spetta:

- a) l'elezione, al suo interno, del Vicepresidente e del Segretario, che solo per la prima volta vengono nominati dall'Assemblea costituente;



ASSOCIAZIONE

- b) deliberare in ordine all'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) la decisione e l'organizzazione delle attività da svolgersi nel corso dell'anno, sulla base delle proposte dell'Assemblea dei soci;
- f) la determinazione della quota associativa annuale, delle modalità e dei criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

9.4. Nell'ambito del Consiglio direttivo, che dura in carica 4 anni, sono previste le seguenti figure:

- 1) Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci);
- 2) Vicepresidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 3) Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

9.5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

9.6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9.8. Il Consiglio direttivo potrà deliberare la corresponsione di rimborsi spese e/o di compensi per prestazioni specifiche espressamente e preventivamente comminate ai soci che prestino la loro personale attività per la realizzazione delle iniziative dell'Associazione.

Art. 10 - Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Dura in carica 4 anni.

10.2. Il Presidente svolge anche le funzioni di tesoriere, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei documenti contabili, predispone annualmente lo schema di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, che sono approvati Consiglio direttivo.

Art. 11 - Vicepresidente

11.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, previa espressa delega del Presidente.

Art. 12 - Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, cura la tenuta del Libro Verbali nonché del Libro dei Soci, e compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2. La carica di Segretario può essere accorpata a quella di Vicepresidente.

Art. 13 - Mezzi finanziari

13.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento di attività dalle seguenti fonti: .

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;



ASSOCIAZIONE

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti dalle fonti elencate nell'articolo 13.1.

Art. 14 – Approvazione del bilancio consuntivo

14.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

14.2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comune denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Scioglimento dell'associazione

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci convocati in assemblea straordinaria.

15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

15.3. La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altra/e associazione/i con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 16 – Disposizioni generali

16.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del Codice civile e alle Leggi che regolano l'associazionismo.

